Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2011, n. 3-2204

S.K.T. s.r.l. - Studio Kinesiterapico Torinese. Accreditamento attivita' di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1 livello extradegenziale nella nuova sede di via Lussimpiccolo n. 10 - Torino.

A relazione del Presidente Cota:

Premesso che con D.G.R. n°61-2659 del 19.4.2006 la S.r.l. S.K.T. - Studio Kinesiterapico Torinese è stata accreditata, ai sensi della D.C.R. 616/2000 e s.m.i., per l'attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale di 1° livello (disciplina 56), in fascia A.

Con lo stesso provvedimento, in attuazione dell'art. 8 quinquies ed 8 sexies del Decreto Legislativo n. 229/99, la Giunta regionale ha disposto che la Società in oggetto possa erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale le prestazioni ambulatoriali, di cui alla specialità accreditata, nel rispetto dei fabbisogni programmati regionali e nell'ambito del budget assegnato.

Vista l'istanza, presentata dal Legale rappresentante della S.r.l. S.K.T. - Studio Kinesiterapico Torinese, di autorizzazione al trasferimento dell'attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale e relativo accreditamento, all'interno della stessa ASL TO1, dalla sede di Torino – via Millio n. 41 alla nuova sede di Torino - via Lussimpiccolo n. 10.

Vista la Determinazione Dirigenziale n°870 del 11.11.2010 con la quale, a seguito di parere favorevole dell'ASL TO1 territorialmente competente, viene autorizzato il trasferimento di cui sopra a parità di capacità produttiva, a far data dal 22 novembre 2010.

Preso atto che, l'A.Re.S.S., incaricata con D.G.R. n. 17-7387 del 12.11.2007 al proseguimento, in luogo di Arpa-Piemonte, delle attività di verifica sul possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie, rispetto all'istanza di cui al presente provvedimento, ha avviato la verifica che si è conclusa con la trasmissione alla Direzione Sanità, in data 19 aprile 2011, della relazione finale, dalla quale la struttura in epigrafe risulta in possesso di tutti i requisiti di accreditamento per l'attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale di 1° livello (disciplina 56), in fascia A.

Tutto ciò premesso;

il relatore propone alla Giunta Regionale di accreditare la s.r.l. S.K.T. - Studio Kinesiterapico Torinese, già titolare dell'accreditamento definitivo per l'attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale di 1° livello (disciplina 56), in fascia A, nella nuova sede di Torino - via Lussimpiccolo n. 10, a far data dal 22 novembre 2010;

la suddetta struttura a seguito di quanto sopradetto potrà erogare per conto del Servizio Sanitario Nazionale l'attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli artt. 8 quinquies e 8 sexies del decreto legislativo n° 229/1999, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitarie e relativi atti regionali;

visto il D.P.R. 14 gennaio 1997; visto il D.Lgs n° 229/1999 e s.m.i.; vista la D.C.R. n° 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.; vista la D.G.R. n° 61-2659 del 19.4.2006; vista la D.G.R. n° 17-7387 del 12 novembre 2007; vista la D.D. n° 870 del 11.11.2010;

tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

di accreditare la S.r.l. S.K.T. - Studio Kinesiterapico Torinese, già titolare dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per l'attività ambulatoriale di Recupero e Rieducazione funzionale di 1° livello (disciplina 56), in fascia A per le medesime attività e con le medesime modalità contrattuali disposte dalla D.G.R. n. 61-2659 del 19.4.2006, nella nuova sede di via Lussimpiccolo n. 10 – Torino, a far data dal 22 novembre 2010.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

(omissis)